

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'8 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacommo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa,

Prestigiacommo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 7 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**TAGLIALATELA:** « Equiparazione delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia ed in chimica per l'ammissione ai pubblici concorsi nonché alla laurea in medicina veterinaria per i concorsi relativi al controllo degli alimenti » (5123);

**ROSATO:** « Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino » (5124);

**SERENA:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico in Italia e sulle eventuali responsabilità relative all'attuale situazione di dissesto previdenziale » (5125).

In data 8 luglio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

**SELVA e RAMPONI:** « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali » (5126).

Saranno stampate e distribuite.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5037, d'iniziativa del deputato AIRAGHI, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di *handicap* grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati ».

### **Trasmisione dal Senato.**

In data 7 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 982. — Senatrice D'IPPOLITO VITALE: « Istituzione dell'Ordine "Al merito del giornalismo italiano" » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (5120);

S. 1073-1095-1465 — Senatori SEMERARO; BERGAMO ed altri; MANCINO ed altri: « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili » (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (5121);

S. 2983. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione » (*approvato dal Senato*) (5122).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

LA MALFA: « Istituzione del Ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno » (5049)

*Parere delle Commissioni V, VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giustizia):*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti del giudice in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti una misura cautelare » (5082) *Parere della I Commissione.*

*VII Commissione (Cultura):*

FATUZZO: « Disciplina della professione di docente di danza » (5067) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):*

SELVA e RAMPONI: « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali » (5126) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

*Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):*

COLASIO ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva » (5108) *Parere delle Commissioni I, X, XII e XIV.*

### **Trasmisione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettere del 28 giugno 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea VERRO ed altri n. 9/3200-bis/113, ZAMA ed altri n. 9/3200-bis/189, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernenti, rispettivamente, la disciplina del rapporto di

impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'istituzione di nuove province e BRESSA ed altri n. 9/4553/3, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ai fini del risarcimento dei familiari delle vittime di attentati terroristici all'estero.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 30 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione in Commissione BENVENUTO ed altri n. 7/00413, approvata dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato) il 25 maggio 2004, concernente il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali e alla risoluzione conclusiva in Commissione GRANDI ed altri n. 8/00069, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 21 gennaio 2004, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare, sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze) e, quella relativa all'atto n. 7/00413, altresì, alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 5 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione MALGIERI n. 4/08164,

pubblicato nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 18 marzo 2004, concernente le condizioni di detenzione del vescovo cinese Su Zhimin.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione — riferita all'anno 2003 — sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, unitamente al rapporto, riferito alla medesima annualità, redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 (doc. LXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 5 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante nuove norme per la concessione di benefici alle emittenti televisive locali (392).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cul-

tura) e IX (Trasporti), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2004.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 luglio 2004, a pagina 3, prima colonna, diciannovesima e ventesima riga, deve leggersi: « Modifiche all'articolo 10 della legge » e non « Modifiche alla legge », come stampato.

**MOZIONI GIACHETTI ED ALTRI N. 1-00381, EMERENZIO BARBIERI  
ED ALTRI N. 1-00382 E MICHELINI ED ALTRI N. 1-00386 SULLE  
INIZIATIVE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI PACE IN SUDAN**

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premessi che:

dal febbraio 2003 nella provincia di Darfur, nel nord-ovest del Sudan, gruppi ribelli, nati in difesa degli interessi delle comunità locali dopo decenni di vessazioni politiche ed economiche, e milizie arabe, armate e finanziate dal Governo di Khartum, si scontrano per il controllo del territorio;

nei successivi sedici mesi, le milizie arabe (conosciute con il nome di *Janjaweed*), agendo in totale impunità, hanno compiuto – grazie anche alla copertura delle squadriglie aeree governative – massacri indiscriminati di civili inermi, inclusi bambini, e sistematici stupri di massa, nonché hanno distrutto interi villaggi, provocando massicci spostamenti forzosi di popolazione, il tutto in violazione, *inter alia*, dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra, che vieta aggressioni contro civili;

le agenzie umanitarie internazionali calcolano che questo conflitto abbia già determinato la morte di circa trentamila persone e quasi un milione tra profughi interni e rifugiati nel vicino Ciad e avvertono che, in assenza di un intervento immediato, quella che già viene chiamata la più grave crisi umanitaria in corso nel

mondo potrebbe provocare la morte di altre trecentomila persone nei prossimi nove mesi;

le condizioni dei profughi interni e dei rifugiati, già molto precarie a causa del prolungato divieto opposto dal regime di Khartum all'accesso degli aiuti umanitari, sono rese ancora più drammatiche dall'inizio della stagione delle piogge, che rende il terreno pressoché impraticabile, dalla mancata coltivazione dei campi, in particolare dei cereali, che renderanno gli aiuti alimentari necessari anche in caso di ritorno, e dai continui attacchi dei *Janjaweed* agli accampamenti improvvisati per razziare quei pochi aiuti che vi giungono;

nonostante le pressioni internazionali finora esercitate, il regime di Khartum continua a frapporre ogni sorta di ostacolo al transito degli aiuti umanitari, soprattutto attraverso inutili lungaggini doganali e limitazioni di vario tipo;

questa crisi, che rientra pienamente nella categoria delle crisi create dall'uomo (*man-made disasters*), rischia di provocare un danno irreparabile all'equilibrio etnico di sette milioni di persone uniformemente musulmane, di rappresentare un elemento catalizzatore per altre insurrezioni in diverse parti del Paese e di creare instabilità in tutta la regione;

la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra, riunita nella sua 60<sup>a</sup> sessione annuale, ha approvato il 23 aprile 2004, a larghissima mag-

gioranza, una decisione presentata dal Gruppo africano, di cui il Sudan è paradossalmente membro, con la quale è stata espressa la forte preoccupazione della comunità internazionale per la situazione dei diritti umani nel Darfur;

L'Alto commissariato per i diritti umani, nel suo ultimo rapporto, sottolinea che le violenze nella regione del Darfur hanno una prevalente motivazione etnica e che l'azione delle milizie arabe, con l'attiva complicità del Governo sudanese, sono principalmente rivolte nei confronti dei gruppi *Zaghawas*, *Masaalit* e *Fur*;

L'Alto commissariato per i rifugiati, a seguito anche di una missione del Pam (Programma alimentare mondiale) nel Darfur, avvenuta dal 28 al 30 aprile 2004, ha denunciato le violenze indiscriminate nei confronti delle popolazioni civili ed un uso sproporzionato della forza da parte delle forze governative e dei *Janjaweed*;

i Paesi donatori si sono riuniti a Ginevra il 3 giugno 2004 per la predisposizione di un piano Onu di intervento coordinato nel Darfur;

il Consiglio di sicurezza ha adottato, il 10 giugno 2004, la risoluzione 1547, con la quale richiedeva l'immediata cessazione dei combattimenti in Darfur;

sia al vertice del G8 a Sea Island (8-10 giugno 2004), sia al Consiglio europeo di Bruxelles (18 giugno 2004), gli Stati membri hanno adottato dichiarazioni ufficiali, nelle quali chiedono al Governo sudanese di disarmare le milizie e di consentire il passaggio dei convogli umanitari;

si esprime apprezzamento per la missione compiuta sul posto, dal 21 al 24 giugno 2004, dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri, onorevole Margherita Boniver;

è assolutamente indispensabile garantire la protezione dei profughi applicando i principi dell'emergenza umanitaria;

impegna il Governo:

quale membro osservatore dell'*Igad* (*Intergovernmental authority on development*), l'organismo internazionale che ha monitorato con successo il processo di pace nel Sud Sudan, ad esercitare urgenti pressioni sul Governo di Khartum, affinché garantisca pieno accesso degli aiuti umanitari alle vittime e favorisca gli sforzi che sta compiendo l'organizzazione dell'Unione africana per l'attuazione di un « cessate-il-fuoco » nella regione, nel rispetto dell'accordo di N'Djamena dell'8 aprile 2004, sottoscritto dal Governo stesso e dai rappresentanti dei ribelli, e del successivo accordo sulle modalità di dispiegamento della commissione di monitoraggio e degli osservatori internazionali, siglato ad Addis Abeba il 28 maggio 2004;

ad attivarsi presso i membri comunitari del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, permanenti e non (Francia, Regno Unito, Germania e Spagna), affinché promuovano quanto prima una risoluzione che, oltre a dare al Segretario generale un formale incarico nella conduzione dei negoziati con il regime di Khartum, sia incardinata su quattro punti cruciali: evitare la carestia, mettere fine al conflitto attraverso il disarmo delle fazioni in lotta, avviare un processo di pace sostenibile, che risolva i problemi politici all'origine del conflitto, e imponga sanzioni nei confronti di coloro che si sono macchiati, direttamente od indirettamente, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità;

ad attivarsi perché sia incrementato gradualmente l'impegno finanziario, a cui ha già provveduto finora con aiuti equivalenti a complessivi sette milioni di euro per il 2004, alla luce dell'evoluzione della crisi in corso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

a sostenere in sede di Unione europea la necessità di intraprendere quanto

prima una specifica ed urgente iniziativa relativamente a tale situazione.

(1-00381) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Giachetti, Biondi, Buemi, Ronchi, Sereni, Boato, Maura Cossutta, Potenza, Widmann, Volontè, Mantovani, Cima, Mantini ».

(22 giugno 2004)

La Camera,

premesso che:

da oltre un anno nella regione sudanese del Darfur, ai confini del Ciad, è in corso un conflitto che vede opposte la popolazione africana della regione e quella araba legata al Governo di Khartum;

si stima che finora tale guerra tra questi « fratelli » musulmani abbia causato oltre 500 mila morti e circa un milione e duecentomila profughi;

secondo testimonianze indipendenti, i miliziani arabi sarebbero armati e organizzati dal Governo sudanese e attaccherebbero i villaggi di etnia africana aiutati dall'aviazione governativa;

risulterebbero stupri di massa, villaggi bruciati, bambini rapiti e la stessa Commissione Onu per i diritti umani parla di atrocità commesse contro la popolazione e di « regno del terrore in atto »;

l'intera popolazione sta soffrendo la fame e, oltretutto, i contadini non hanno potuto effettuare alcuna semina a causa dei continui incendi appiccati nei campi dai miliziani *Janjaweed*, per cui senza una massiccia distribuzione di cibo la situazione potrebbe diventare catastrofica, a causa della carestia che si preannuncia ancor più grave per i motivi esposti;

il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, onorevole Margherita Boniver, al ritorno dal suo viaggio dalla regione del Darfur, ha definito la situazione « raccapricciante » e ha affermato che « per fronteggiare la catastrofe umanitaria nel Darfur non bastano gli aiuti di emergenza, ma

occorre dare il massimo impulso all'azione politica, anche attraverso una ferma risoluzione dell'Onu »;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa presso l'Unione europea e gli organismi internazionali per sollecitare un concreto e fattivo intervento nei confronti del Governo sudanese, tenuto conto che, peraltro, lo stesso non sembra curarsi di appelli troppo generici, come quelli lanciati dal G8 dopo il vertice di Savannah, in cui si invitava il Governo a disarmare le milizie che stanno devastando il Darfur;

a considerare come prioritario l'obiettivo di accelerare l'*iter* della verifica del « cessate il fuoco » tra il Governo e i ribelli raggiunto nel mese di aprile 2004, attraverso l'invio di osservatori dell'Unione europea;

a potenziare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'impegno della cooperazione italiana, che, peraltro, ha già inviato 70 tonnellate di generi di prima necessità nell'ambito di un impegno finanziario pari a 7,2 milioni di euro, prima che inizi il periodo delle carestie nella regione.

(1-00382) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Emerenzio Barbieri, Naro, Volontè ».

(30 giugno 2004)

La Camera,

premesso che:

la guerra civile in corso nella provincia sudanese del Darfur ha causato la morte di decine di migliaia di persone e oltre un milione tra profughi e sfollati;

il Governo di Khartum, nonostante le smentite ufficiali, appoggia i miliziani arabi, i *Janjaweed*, contro i mussulmani di

origine africana, con effetti devastanti nei confronti della popolazione civile;

la terribile condizione in cui versano gli sfollati e i rifugiati per le malattie e la carestia richiede un forte ed immediato intervento della comunità internazionale e delle istituzioni multilaterali;

il Governo di Khartum ha ostacolato l'accesso degli aiuti a favore del Darfur;

i miliziani ugandesi del *Lord resistance army* hanno partecipato alle razzie nel Darfur con il consenso del Governo sudanese;

l'Onu, il G8, l'Unione europea e le organizzazioni umanitarie hanno denunciato le gravi violazioni dei diritti dell'uomo e hanno invitato le parti a sospendere le ostilità e ad avviare il processo di pace;

impegna il Governo:

a chiedere al governo di Khartum di garantire l'accesso degli aiuti umanitari alle vittime;

a sollecitare l'intervento delle organizzazioni internazionali (Onu, Unione europea, Unione africana) per una cessazione del fuoco nella regione, per il rispetto degli accordi già sottoscritti, per il disarmo delle fazioni in lotta, per avviare un processo che porti ad una pace duratura e per imporre misure e sanzioni a chi si sia macchiato di crimini contro l'umanità;

a garantire la continuità e l'aiuto, già cospicuo, della cooperazione italiana nella regione.

(1-00386) « Michelini, Paoletti Tangheroni, Azzolini, Antonio Leone ».

(7 luglio 2004)

**PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI**  
(4568-4589-4640-4651)

**(A.C. 4568 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

**ART. 1.**

*(Istituzione e compiti della Commissione).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al

coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, alinea, nonché alle lettere b), c), d), ed e) del medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: industriali;*

*all'articolo 3, comma 2, sopprimere la parola: industriali;*

*sostituire il titolo con il seguente:*  
Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

**1. 36.** Le Commissioni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».*

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del

gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

**1. 9.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sui fattori fino alla fine dell'articolo con le

*seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

**1. 8. (nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».*

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato

il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, colloca-

mento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

**1. 10.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».*

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a

determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

*i)* la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

*l)* le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

**1. 27.** Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

*a)* le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

*b)* i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con

particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

*c)* i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

*d)* i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

*e)* le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

*f)* il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

*g)* l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

*h)* la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

*i)* le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al